

la ristrutturazione della stessa è stata interrotta per motivi « burocratici » tra Genio, ditta appaltatrice e ministero —:

quale sia il destino dello stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, anche alla luce degli investimenti che si sono fatti e che si intendono fare, dato che l'attuale anomala situazione sembrerebbe prevedere una non lontana dismissione.

(5-08712)

* * *

FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

CALZAVARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 5 maggio 2000, con la sentenza nr. 6676, la Corte di cassazione, ha definitivamente mandato assolti i sottufficiali della guardia di finanza, maresciallo Oscar D'Agostino e Brigadiere Vincenzo Cretella, accusati di « avere diffamato la guardia di finanza, nonché aver istigato i militari a disobbedire alle leggi »;

la questione, da cui era scaturito un lungo iter giudiziario, era riferita ad una pagina pubblicitaria apparsa sul quotidiano « La Nuova Venezia » nell'ottobre 1996, nella quale due associazioni (una di imprenditori e l'altra di cittadini) nel propagandare il loro « manifesto politico », auspicavano che si giungesse a combattere la vera evasione, manifestando la necessità che si giungesse ad una semplificazione delle norme fiscali, invitando, nel contempo, le parti in contrapposizione (chi cercava di difendere la propria azienda da un lato, e chi aveva degli ordini da eseguire, dall'altro) a tenere bassi i toni del confronto, al fine di non esacerbare gli animi e lo scontro che, all'epoca, era praticamente quotidiano, come peraltro vi è prova nelle cronache locali e nazionali del periodo;

l'attenzione del Parlamento e del Governo in questa legislatura è stata carat-

terizzata dal varo di nuove norme, ovvero da modifiche di quelle esistenti, in campo fiscale, anche nel senso delle proposte avanzate dalle due associazioni nella suddetta inserzione pubblicitaria;

con l'assoluzione sancita nei confronti dei due sottufficiali, ai sensi dell'articolo 530 - 1° comma del c.p.p., con la formulazione « perché il fatto non sussiste », la Corte di Cassazione ha chiuso la vicenda giudiziaria, annullando « senza rinvio » la sentenza emessa dalla Corte Militare d'Appello di Verona;

Stando alla formulazione degli artt. 652 e 653 del Codice di procedura penale, e segnatamente per quest'ultimo, intestato come relativo all'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare, « La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso »;

successivamente all'emanazione del giudizio emesso dalla corte di cassazione, ed antecedentemente al deposito delle motivazioni della sentenza stessa risulta all'interrogante che, in evidente violazione del richiamato articolo 653 del C.P.P., il comando generale della guardia di finanza, avrebbe chiesto al comando regionale Veneto e ad altri comandi di avviare una valutazione dei fatti concernenti il giudicato penale, suggerendo all'uopo di definire tali valutazioni nell'ambito della disciplina di stato; ciò sembrerebbe tendente, verosimilmente, a determinare l'espulsione dalla guardia di finanza dei due sottufficiali;

altrettanto verosimilmente, la illecita iniziativa amministrativa avviata, sembrerebbe corrispondere più a questioni di ordine pubblico interno alla guardia di finanza, considerato il ruolo « scomodo » rivestito dai due sottufficiali all'interno delle associazioni, « Progetto democrazia in divisa » e « Movimento Finanziari Democratici », legalmente e giuridicamente co-

stituite, da sempre avversate dai vertici centrali e locali del Corpo, a causa della posizione favorevole all'ipotesi della smilitarizzazione e della sindacalizzazione della guardia di finanza;

avverso il procedimento disciplinare, tramite un legale di fiducia del brigadiere Cretella, vi sarebbe stata di recente un'iniziativa stragiudiziale, a mezzo della quale, con la notifica di un atto « di diffida e messa in mora » a tutti i Comandanti interessati all'iniziativa disciplinare, sarebbe stata esplorata la strada della composizione in sede extragiudiziale della vicenda;

tale iniziativa non sembra aver sortito effetti, al punto che sia i comandi periferici che l'ufficiale in inquirente — avrebbero proseguito nell'azione disciplinare, ad avviso dell'interrogante illecita, sostenendo che la legittimità dell'azione amministrativa derivava da circolari interne emanate dal comando generale, circolari che, sia i comandi che l'ufficiale inquirente definiscono come vincolanti;

il massimo della contraddizione è ad avviso dell'interrogante contenuta nella risposta del comandante regionale Toscana della guardia di finanza — il quale, da promotore dell'inchiesta formale (sua è la decisione di emanare un ordine di inchiesta formale), avrebbe cercato di sostenere, che la sua partecipazione alla vicenda è stata limitata alla fase endoprocedimentale, anch'egli ad avviso dell'interrogante scaricando sul comando generale e sulle circolari da questo emanate, la responsabilità connessa al vincolo regolamentare che le stesse circolari determinano;

da questa vicenda sembra ricavarsi che il comando generale del Corpo della guardia di Finanza, emanerebbe atti amministrativi interni aventi valenza ad avviso dell'interrogante incriminatoria in palese violazione di legge, secondo un proprio singolare « modello comportamentale » che allontana tale Corpo dal rispetto della volontà sancita dai poteri costituzionali;

a tal proposito si ricorda il contenuto della recente circolare emanata a seguito

del provvedimento licenziato dal Governo ed inerente lo « Statuto del Contribuente », nonché le polemiche innescate dai vertici del Corpo sia in occasione della costituzione delle Agenzie fiscali (oggetto d'interesse quella delle dogane e quella delle entrate), che quelle innescate in occasione della sentenza emessa dal tribunale di Pinerolo, e con le quali si è inteso « attaccare » un Magistrato, « reo » di aver dato corpo a quello che è un generalizzato convincimento;

l'illecita iniziativa disciplinare avrebbe duramente provato i due sottufficiali, i quali accusando disturbi fisici e dell'umore, sono stati costretti a ricorrere a cure specialistiche neuropsichiatriche, ed ad un forzato allontanamento dal servizio, subendo, di fatto, una vera e propria azione di *mobbing*;

particolarmente pesante appare la situazione che riguarda il brigadiere Cretella che, a causa delle conseguenze che derivano dall'illecita azione amministrativa, si trova ad essere penalizzato nell'esercizio del proprio mandato elettivo sia al Co.Ba.R. della regione Veneto della guardia di finanza, che al Co.I.R. presso il comando Interregionale per l'Italia nord orientale, che al Co.Ce.R., con ciò compromettendo un'efficace tutela degli interessi del personale rappresentato dal sottufficiale che, peraltro, risulta essere stato eletto ad ogni livello di rappresentanza con il massimo dei consensi;

l'irregolarità segnalata, concernente l'attività amministrativa di alcuni dirigenti della guardia di finanza, sembrerebbe inserirsi nell'ambito di un altrettanto illegittima attività, peraltro più estesa ed articolata, costituita da indebite pressioni, di risibili denunce, di mancato rispetto della legge 241 del 1990, di quella che ad avviso dell'interrogante appare una continua e sistematica violazione delle norme del codice di procedura penale, con illegittime acquisizioni documentali presso gli uffici giudiziari, con l'avvio di estenuanti ed altrettanto inconsistenti procedimenti disci-

plinari, particolarmente nei confronti del brigadiere Cretella, sia quale sottufficiale che, addirittura, riferita alla sua attività di rappresentante del Co.Ce.R. delle Fiamme Gialle, come lo stesso interpellante aveva già avuto modo di segnalare in un recente atto di sindacato ispettivo;

singularmente, la sistematica avversione nei confronti del brigadiere Vincenzo Cretella, avrebbe avuto inizio nel novembre 1999, in coincidenza, quindi con l'avvicendamento nell'incarico di ispettore per l'Italia nord-orientale (ora Comando interregionale) —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro, ciò al fine di rendere realmente aderenti alle norme in vigore gli atti regolamentari interni, ed al fine di ristabilire una condizione di piena legalità all'interno del Corpo della guardia di finanza;

quali disposizioni vincolanti intenda emanare, affinché i comandanti della guardia di finanza abbiano a prendere atto, con il doveroso rispetto, di quelle che sono le decisioni assunte dagli organi giurisdizionali;

se non appare il caso, preso atto ed in attuazione di quanto previsto dalla legge 31 marzo 2000, n. 78 di avviare un'autonomia iniziativa di esame e delle bozze degli emanandi regolamenti, ciò al fine di renderle realmente coerenti e fedeli alle normative in vigore, promuovendo, qualora così non fosse, gli atti necessari al ritiro della delega di emanare decreti direttoriali, concessa in materia al comandante generale;

se non intenda promuovere un'autonomia ed autorevole indagine amministrativa, delegando all'uopo soggetti estranei alla stessa guardia di finanza, atta a verificare se sussistano, come ritiene l'interpellante, atti diretti a perseguita — con una vera e propria attività di « mobbing » — il brigadiere Vincenzo Cretella. (5-08710)

LANDI DI CHIAVENNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Cologno Monzese, in provincia di Milano, a seguito della riorganizzazione e trasformazione degli Uffici per la Riscossione dei Tributi in Agenzie delle Entrate, è stata disposta la chiusura del locale Ufficio Esatri (Ufficio Esazione Tributi);

pertanto, i cittadini di questo comune, che conta circa 60 mila abitanti, sono costretti a muoversi in auto per recarsi in altre città ove poter effettuare i pagamenti che lo Stato richiede, nel caso poi di contribuenti anziani o disabili l'esazione del tributo risulta ancora più gravosa e disagiata;

di conseguenza, la chiusura di detto ufficio fa sì che venga negato al cittadino un servizio che di norma dovrebbe essere accessibile a tutti: infatti, si esige dal cittadino il pagamento delle tasse ma gli si rende nel contempo difficile e complesso il dovere del pagamento;

l'amministrazione comunale di Cologno Monzese non ha, peraltro, assunto alcuna iniziativa per contrastare la chiusura dell'Ufficio Esatri —:

quali criteri il ministro abbia adottato nella trasformazione, riqualificazione e distribuzione sul territorio delle Agenzie delle Entrate;

se il ministro non ritenga che un comune di 60 mila abitanti, quale Cologno Monzese, abbia una capacità contributiva tale da consentire l'esistenza di un'Agenzia in quel territorio;

se il ministro sia al corrente dei gravissimi disagi che tale iniziativa ha arrecato e arrecherà ai contribuenti cittadini di Cologno Monzese. (5-08711)

ANTONIO PEPE e COLUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

lo Statuto del Contribuente impegna ad assumere tutte le iniziative possibili per agevolare i contribuenti nelle conoscenze delle norme in campo tributario;

l'amministrazione finanziaria in ossequio a tale disposizione ha attivato sul sito Internet del ministero delle finanze un servizio di documentazione tributaria che comprende la normativa fiscale e la giurisprudenza;

tale servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20,00 ed il sabato dalle 8,00 alle 14,00 escluso i festivi;

per una fruizione efficace del servizio da parte degli utenti sarebbe auspicabile una disponibilità della consultazione prolungata 24 ore su 24 e senza restrizioni durante i giorni festivi —:

se non ritenga, dopo la fase di sperimentazione, che il servizio di consultazione della documentazione tributaria debba essere messo a disposizione senza alcun vincolo di tempo per permettere agli utenti di meglio organizzare gli accessi alla banca dati e per evitare eventuali congestioni sul sito che vanifichino l'efficacia del servizio stesso. (5-08714)

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di « Igiene dei prodotti alimentari »: tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la riduzione o, addirittura, la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

l'attività dei dirigenti di Pro Loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto

dalle normative, a motivo della loro stessa complessità, queste ultime determinano inoltre ulteriori costi aggiuntivi;

l'articolo 25 della Legge 13 maggio 1999 « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » e la successiva circolare del ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno limitato la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo, unicamente alle sole società sportive;

il disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita « non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del ministero delle finanze (lire 100 milioni): proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità;

quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999, può trovare specifica applicazione anche a favore delle Pro Loco, come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: « Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni Pro Loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 a favore delle società sportive »;

l'applicazione di tale normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività del volontariato che, con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici quali i Comuni e le Comunità Montane, svolgendo dei servizi in modo disinteressato, ha dato e può dare molto, con notevoli risultati a favore della cittadinanza, nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano —:

se non ritengano di attivare apposite, urgenti iniziative atte a modificare la vi-

gente normativa sul piano igienico-sanitario e fiscale, al fine di consentire reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle Pro Loco e delle Associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione. (5-08716)

Interrogazioni a risposta scritta:

GRIMALDI e MARCO RIZZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se il comando generale della guardia di finanza abbia fornito le notizie oggetto della risposta in commissione all'interrogazione n. 5-07879 (onorevoli Muzio e Pistone), essendo o meno al corrente che in data 16 maggio 2000 il Gip presso il Tribunale di Ferrara aveva emesso in sede di udienza preliminare una lunga ed analitica sentenza con la quale ha dichiarato la completa infondatezza in fatto e in diritto delle irregolarità denunciate dalla Guardia di Finanza di Ferrara a carico della S.c.a.r.l. CoopCostruttori di Argenta e di tutte le altre società consortili;

se il comando generale abbia altresì fornito al Ministro notizia relativa alle undici sentenze emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara con cui è stata egualmente ritenuta la correttezza del ribalto costi e la correttezza della fatturazione conseguentemente emessa in conformità della disciplina tributaria vigente;

se e quali iniziative, quantomeno di approfondimento e studio, siano state assunte dal comando generale della guardia di finanza rispetto al diverso ed opposto orientamento assunto dall'autorità giudiziaria di Ferrara e dalla commissione tributaria menzionata;

se, infine, alla luce di questi dati inoppugnabili, il Ministro non debba riconoscere che le informazioni burocraticamente fornitegli dal comando generale della guardia di finanza fossero perlomeno reticenti o comunque parziali e se il giudizio che egli ha fornito sulle riconosciute

« numerose verifiche fiscali » eseguite nei confronti della S.c.a.r.l. CoopCostruttori e dei soggetti ad essa collegati — durate per anni — non assumano oggettivamente un significato persecutorio. (4-33456)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quando i competenti uffici finanziari, nella fattispecie il Centro servizi imposte dirette ed indirette di Bologna, provvederanno alla liquidazione dei rimborsi IRPEF, relativi agli anni d'imposta 1993, 1994, 1995 e 1996, spettanti a Tagliaferri Giacomo (codice fiscale: TGLGCM 47P16G535N — matricola JL01064955). (4-33476)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto interministeriale il dicembre 2000, n. 375, disciplina le modalità di fornitura dei carburanti destinati all'agricoltura;

detto provvedimento governativo, contestato da agricoltori, controterzisti e distributori, ha introdotto un'impressionante ed inutile pletora di complicazioni burocratiche, costituite da dichiarazioni e controlli incrociati, di natura meramente cartacea;

entro il 21 gennaio aziende e controterzisti dovranno presentare un piano dettagliato dei lavori programmati, per l'intero anno all'ufficio regionale e provinciale competente in base all'ubicazione dei terreni, utilizzando una modulistica non ancora disponibile;

è inoltre imposto agli esercenti i depositi commerciali di oli minerali di fornire il carburante agevolato ai soggetti ammessi al beneficio e, pertanto, di anticipare l'imposta che verrà poi recuperata in fase di compensazione;

detta ultima determinazione è fortemente contestata dagli operatori del set-

tore che minacciano la serrata, con conseguenti gravi rischi per l'intero sistema —:

quali interventi, anche di tipo normativo, intenda adottare il Governo al fine di superare la grave situazione che si è venuta a creare a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale n. 375/2000. (4-33478)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

I Commissione

ARMAROLI, LEMBO e MIGLIORI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, prevede il cosiddetto *spoil system* all'italiana —:

quanti e quali sono stati i funzionari rimossi e quanti e quali quelli nominati al loro posto dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo;

se risponda al vero che il Governo abbia nominato funzionari rispettando quanto disposto dal citato comma 8 dell'articolo 13;

se abbiano fondamento, come hanno di recente denunciato Andrea Monorchio e Luigi Tivelli (Nomenclatura e boiardi già contesi tra vecchi e nuovi ministri, «Il Messaggero», 15 gennaio 2001), voci di nomine in corso per occupare tutti gli spazi prima che intervenga il ricambio della maggioranza parlamentare e del Governo;

se non ritenga lesivo dell'articolo 97 della Costituzione il citato comma 8 dell'articolo 13, in quanto la separazione tra politica e amministrazione verrebbe frustrata dal cosiddetto *spoil system* all'italiana. (5-08717)

CALDERISI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere come si configura, concretamente, il rapporto tra i ministri e i direttori delle agenzie previste dal decreto legislativo n. 300 del 1999, quali sono le responsabilità di questi ultimi e che durata hanno gli incarichi ad essi conferiti. (5-08718)

CERULLI IRELLI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

al 1° gennaio 2001 è stabilita la piena entrata in vigore del trasferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della legge n. 59 del 1997;

decreti legislativi, regolamenti e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati tutti presentati nei termini ed esaminati dal Parlamento —:

quali sono, allo stato, i problemi pratici e operativi che si presentano all'avvio concreto del trasferimento;

se siano utili, dal punto di vista operativo, le norme transitorie introdotte dall'articolo 52 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). (5-08719)

Interrogazione a risposta scritta:

SINISCALCHI, EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

assume peculiare importanza la tempestiva attuazione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle pubbliche amministrazioni nonché degli enti pubblici e delle società pubbliche;

tale questione è particolarmente rilevante per la materia del lavoro;

in questa prospettiva appare importante l'attuazione di provvedimenti come